

# **Regolamento contenente criteri e modalità per la costituzione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche**

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di costituzione e riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche per
  - la realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'art.18 della LR 21/07/2017, N.29
  - appalti di servizi e forniture (con esclusione di concessioni) ai sensi della LR 44/2017 che dispone per le procedure di acquisto di servizi e forniture l'applicazione dell'art.113 del D.lgs.vo 50/2016.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività.
3. Il presente regolamento si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'amministrazione indicate nel presente regolamento.

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione**

1. Gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti esclusivamente le seguenti attività:
  - OPERE E LAVORI PUBBLICI**
    - a) Attività di programmazione della spesa per investimenti
    - b) attività di valutazione preventiva dei progetti;
    - c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
    - d)attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
    - e) attività di responsabile unico del procedimento;
    - f) attività di direzione dei lavori;
    - g)attività di collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
  - **APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE**
    - a) Eventuale attività di programmazione della spesa per investimenti
    - b) Attività di valutazione preventiva dei progetti
    - c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;

- d) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici
  - e) attività di responsabile unico del procedimento;
  - f) attività di direzione dell'esecuzione;
  - g) attività di collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione ovvero di conformità ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, dei tempi e costi prestabiliti
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le attività del responsabile unico del procedimento e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nonché i loro collaboratori.
3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi gli interventi di manutenzione ordinaria, fatti salvi quelli per i quali il responsabile unico del procedimento (RUP) certifichi, in base alla normativa vigente, la necessità dello svolgimento delle attività di direzione lavori.
4. Ai sensi della LR 14/2002, art.11, c.3 non concorre alla ripartizione il personale con qualifica dirigenziale. Quando un ruolo qualsiasi all'interno del gruppo di lavoro viene affidato a personale con qualifica dirigenziale, la quota corrispondente incrementa la parte del fondo destinata all'innovazione.

### **Art. 3**

#### **Costituzione del fondo per funzioni tecniche e per l'innovazione**

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche e per l'innovazione è costituito da una somma non superiore al 2 per cento dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA
2. Negli appalti di servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi della Linee guida ANAC 3/2016, par.10.2 anche se coincidente con il responsabile del procedimento.

### **Art. 4**

#### **Articolazione del fondo per funzioni tecniche e per l'innovazione**

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'irap a carico dell'Amministrazione comunale.
2. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato a quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002.
3. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

4. L'importo dell'incentivo è soggetto a rettifica secondo le modalità indicate nell'allegata tabella "A)" e **rimane invariato** qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.
5. Gli accantonamenti sono disposti anche per le varianti in corso d'opera ammesse ai sensi della normativa vigente e sono calcolati a valere sulla sola parte eccedente l'importo posto a base di gara, calcolato al lordo del ribasso offerto.
6. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo indicate nell'allegata tabella A).
7. Gli accantonamenti a favore del fondo non sono effettuati relativamente alle seguenti prestazioni:
  - studi e analisi di fattibilità;
  - formazione di regolamenti attuativi;
  - studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche ed i calcoli strutturali, qualora non rientrino specificatamente nelle attività connesse alla direzione lavori;
  - lavori realizzati ai sensi degli articoli 50 bis, 51 e 51 bis della legge regionale 14/2002.
8. Nei casi di urgenza e somma urgenza dichiarata con provvedimento formale dell'Amministrazione comunale o dello Stato, l'accantonamento dell'incentivo può essere effettuato in via preventiva sulla stima iniziale dei costi predisposta per l'affidamento dei lavori, salvo conferma o modifica in sede di approvazione della redazione finale degli atti predisposta dal responsabile unico del procedimento.
9. Per i lavori realizzati in amministrazione diretta, ai soli fini del calcolo dell'incentivo l'importo delle opere è calcolato sommando all'importo delle forniture quello dei noli necessari, quantificati in fase di progettazione.

## Art. 5

### Conferimento incarichi e individuazione del personale

1. L'affidamento dell'attività di **responsabile unico del procedimento** (RUP) per le fasi di cui all'art.2, c. 1 del presente Regolamento è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificatamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice. Il RUP è nominato, nel rispetto della normativa, con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.  
I compiti specifici del RUP e i requisiti di professionalità sono disciplinati dall'art. 5 della LR 14/2002 e, per la parte non disciplinata, dall'art. 31 del codice e dalle Linee Guida n. 3 emanate dall'ANAC e approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26.10.2016.  
Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti con determinazione del

Dirigente preposto sentito il responsabile unico del procedimento, garantendo un'opportuna rotazione e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

3. La determinazione dirigenziale di costituzione del gruppo di lavoro ed il conferimento dei relativi incarichi per dar diritto al riconoscimento degli incentivi deve essere preventiva; nel caso di servizi e forniture può avvenire contestualmente all'approvazione del progetto. Deve in ogni caso riportare:

- a l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, servizio o fornitura, l'importo del fondo determinato ai sensi del presente regolamento e le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro, che costituisce accantonamento all'interno del quadro economico del singolo intervento;
- b il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività specificatamente indicate all'art. 2 del presente regolamento, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
- c i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.

4. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Dirigente del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

Partecipa alla ripartizione del fondo:

- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività specificatamente individuata nel precedente articolo 2 del presente regolamento;
- b) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

- c) il personale di altra Amministrazione, individuato per effetto di accordi fra Enti, al quale formalmente è stata affidata l'attività specificatamente individuata nel precedente articolo 2 del presente regolamento.
5. Qualora per l'affidamento delle attività di cui all'articolo 2 ricorrano le condizioni che non permettono l'individuazione di personale interno della struttura attuatrice dell'intervento, è possibile assegnare le attività o parti di esse a personale in possesso dei requisiti di idoneità e assegnato ad altri uffici dell'Amministrazione comunale che dichiara espressamente la disponibilità ad assumere l'incarico. In tale caso è necessaria l'autorizzazione del dirigente ad esso preposto, con l'indicazione, in termini quantitativi, dell'impegno che ciascun incaricato sarà tenuto a prestare.

## **Art. 6**

### **Ripartizione del fondo di incentivazione**

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente del settore preposto. Il provvedimento indica le quote definitive spettanti al personale incaricato, comprese fra le percentuali minime e massime **di cui alla tabella A in appendice**, fissate con il presente regolamento, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro degli aventi diritto, della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture che siano derivanti dalla realizzazione di un progetto europeo, la partecipazione dei dipendenti all'incentivo per funzioni tecniche di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento.
3. Per i compiti svolti dal personale dell'Ente in qualità di centrale unica di committenza (CUC) nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture anche per conto di altri enti, viene riconosciuta su richiesta della CUC, una quota parte dell'incentivo corrispondente all'attività realizzata

## **Art. 7**

### **Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previste da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione appaltante. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme e in particolare con quelli previsti dall'art.102 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

## **Art. 8**

### **Accertamento delle attività svolte**

1. Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente del settore certifica le specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro o nel successivo provvedimento di proroga, nonché determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso o delle eventuali modifiche intervenute successivamente.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati (accertate positivamente dalle check-list compilate e sottoscritte da parte del gruppo di lavoro)
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'articolo 12.
4. La quota non utilizzata dell'incentivo in quanto corrispondente a prestazioni non svolte, o affidate a personale esterno all'organico, o non accertate positivamente, incrementa la parte del fondo destinata all'innovazione, fatte salve specifiche e diverse disposizioni di legge.

### **Art. 9**

#### **Liquidazione e compensi**

1. L'erogazione viene effettuata nel seguente modo:
  - a) All'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio fornitura:
    - Nella quota corrispondente per le attività di programmazione della spesa di investimento, verifica preventiva dei progetti e attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
    - Nella misura del 50% della quota complessiva per l'attività del RUP;
    - Nella misura del 50% della quota relativa all'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici
  - b) All'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
    - Nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente per l'attività di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo o certificato regolare esecuzione;
    - Nella misura del 100% della quota relativa all'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici
    - La restante quota del 50% della quota complessiva per l'attività del RUP
2. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione nella misura del 100% di tutte le attività espletate.

## **Art. 10**

### **Importo massimo annuale delle somme corrisposte**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico fondamentale complessivo annuo lordo.
2. E' onere del singolo dipendente comunicare al servizio competente al pagamento, entro il mese successivo a quello di liquidazione a proprio favore, eventuali incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni, in modo da poter consentire, entro il termine di pagamento degli incentivi, la determinazione in ordine all'eventuale superamento dell'importo di cui sopra.

## **Art. 11**

### **Compensazioni**

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo che dovesse prestare, a seguito autorizzazione del Dirigente, lavoro straordinario ritenuto necessario dal RUP per il rispetto delle tempistiche di cui all'art.7, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.
2. Il personale avrà facoltà di richiedere la retribuzione delle ore di straordinario solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara per cause non imputabili al personale stesso.
3. Il riconoscimento economico connesso agli incentivi di cui al presente regolamento viene correlato con i parametri di assorbimento in termini di cassa di cui al vigente sistema di valutazione. L'importo assorbito viene considerato economia.

## **Art. 12**

### **Riduzione degli incentivi**

1. Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo nel caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art.5, nel caso in cui tali errori compromettano completamente la procedura.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi preventivati e/o i costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio o fornitura, per le attività previste dall'art.2 e per cause imputabili al gruppo di lavoro si applicano le seguenti riduzioni:
  - a) Incrementi fino al 25% del programmato: riduzione incentivo del 10%
  - b) Incrementi fino al 50% del programmato: riduzione incentivo del 25%
  - c) Incrementi oltre il 50% del programmato: riduzione incentivo del 50%
3. La somma che residua costituisce economia.

4. Ai fini della riduzione della quota parte di incentivo o della sua mancata corresponsione ai sensi del presente articolo, non sono computati, nel mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per le fattispecie previste dall'art.107 del Codice. Per quanto riguarda l'incremento dei costi, non si dà luogo a riduzione quando sia conseguente a cause di forze maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze speciali non prevedibili e non imputabili al personale incaricato ai sensi del presente regolamento, comprese quelle cause che comportano la necessità della redazione di una perizia di variante ai sensi della vigente disciplina.

## **Art. 13**

### **Utilizzo di quota parte del 20% del fondo**

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 4, è destinato all'acquisto, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.
3. Qualora le opere o i lavori siano finanziati con risorse provenienti dall'Unione europea, il fondo a fini di innovazione non è accantonato e, in attuazione dei principi di pertinenza e di vincolo di destinazione, le corrispondenti risorse sono conservate fra quelle necessarie alla realizzazione dell'opera.

## **Art. 14**

### **Disposizione transitorie e entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento, si applicano alle opere o lavori per i quali gli incarichi sono stati attribuiti, secondo il proprio ordinamento, dal 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della modifica dell'art. 11 della LR 14/2002 come introdotta dalla legge finanziaria regionale 2015 (LR 27/2014), e trovano applicazione sino alla conclusione dei medesimi incarichi.
2. Per le opere o lavori per i quali gli incarichi sono stati attribuiti nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 e cioè in vigore dell'art. 11 della LR 14/2002 antecedente alla riformulazione operata dalla LR 27/2014, sono applicabili le regole del precedente regolamento sino alla conclusione dei medesimi incarichi, con le modifiche introdotte dalla LR 23/2013, dalla LR 20/2015 (che da regolazione all'art. 11 della LR 14/2002 nella formulazione anteriore alla sostituzione operata dal 1/1/2015 dalla LR 27/2014) e dalla LR 25/2015.

3. Anche il dirigente di ruolo che ha partecipato al gruppo di lavoro di un'opera pubblica può beneficiare del fondo, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2014.
4. Le norme del presente regolamento si applicano agli appalti di servizi e forniture per i quali gli incarichi sono stati attribuiti, secondo il proprio ordinamento, dal 18 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.lgs.vo 50/2016.
5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte della giunta comunale.

## Allegato A)

**MISURA DELL'INCENTIVO DA ATTRIBUIRE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
(IMPORTI ESCLUSA IVA)**

L'incentivo è definito nelle seguenti misure percentuali, applicate ai seguenti scaglioni sull'importo a base di gara di ciascun lavoro, servizio o fornitura:

1. importo a base di gara inferiore ad euro 40.000,00 non vi è alcun incentivo;
2. importo a base di gara compreso tra 40.000,01 ed euro 750.000 l'incentivo è attribuito in ragione dal 2%, applicato sull'intero importo;
3. importo a base di gara compreso tra € 750.000,01 ed € 1,5 milioni l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6 % sulla parte eccedente € 750.000 sommata alla quota calcolata fino a € 750.000;
4. importo a base di gara compreso tra euro 1.500.000,01 ed euro 3 milioni l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4% sulla parte eccedente € 1,5 milioni sommata alla quota calcolata fino a € 1,5milioni
5. importo a base di gara compreso tra euro 3.000.000,01 ed euro 5 milioni l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2% sulla parte eccedente € 3 milioni sommata alla quota calcolata fino a € 3 milioni
6. importo a base di gara superiore a € 5 milioni l'incentivo è attribuito in ragione dell' 0,6% sulla parte eccedente € 5 milioni sommata alla quota calcolata fino a € 5 milioni

L'incentivo è attribuito secondo la ripartizione riportata nella seguente tabella:

| <b>Attività</b>                                                                                                                           | <b>%<br/>min</b> | <b>%<br/>max</b> | <b>Rif.</b>                 | <b>Ruolo</b>                           | <b>%<br/>min</b> | <b>%<br/>max</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| 1: Programmazione della spesa per investimenti                                                                                            | 0                | 10               |                             | <u>RUP</u>                             | 50               | 100              |
|                                                                                                                                           |                  |                  |                             | Collaboratore/i tecnico/i              | 0                | 60               |
| 2. Responsabilità unica del procedimento                                                                                                  | 5                | 40               | art. 31                     | <u>RUP</u>                             | 50               | 100              |
|                                                                                                                                           |                  |                  |                             | Collaboratore/i tecnico/i              | 0                | 60               |
|                                                                                                                                           |                  |                  |                             | Collaboratore/i amministrativo         | 0                | 40               |
| 3. verifica preventiva della progettazione e predisposizione e controllo delle procedure di gara                                          | 10               | 40               | art. 26, c. 6 lett. c) e d) | Collaboratore/i tecnico/i              | 10               | 100              |
|                                                                                                                                           |                  |                  |                             | Collaboratore/i amministrativo/i       | 0                | 80               |
| 5. Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici                                                       | 5                | 10               |                             |                                        |                  |                  |
| 6. Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto                                                                        | 10               | 50               | art. 101                    | Direttore dei <u>lavori/esecuzione</u> | 50               | 100              |
|                                                                                                                                           |                  |                  |                             | Direttore/i <u>operativo/i</u>         | 0                | 70               |
|                                                                                                                                           |                  |                  |                             | Ispettore/i di <u>cantiere</u>         | 0                | 60               |
|                                                                                                                                           |                  |                  |                             | Collaboratore_ amministrativo/i        | 0                | 40               |
| 7. Collaudo tecnico-amministrativo ovvero certificato di regolare esecuzione, ovvero di verifica di conformità ovvero di collaudo statico | 2                | 10               | art. 102                    | Collaudatore tecnico-amministrativo    | 40               | 100              |
|                                                                                                                                           |                  |                  |                             | Collaudatore statico                   | 30               | 90               |
|                                                                                                                                           |                  |                  |                             | Collaboratore/i Tecnico/i              | 0                | 70               |
|                                                                                                                                           |                  |                  |                             | Collaboratore/i amministrativo/i       | 0                | 40               |

## Sommario

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Art. 01 - Oggetto e finalità</b>                                    | <b>1</b>  |
| <b>Art. 02 - Ambito di applicazione</b>                                | <b>1</b>  |
| <b>Art. 03 - Costituzione del fondo</b>                                | <b>2</b>  |
| <b>Art. 04 - Articolazione del fondo</b>                               | <b>2</b>  |
| <b>Art. 05 - Conferimento incarichi e individuazione del personale</b> | <b>3</b>  |
| <b>Art. 06 - Ripartizione del fondo di incentivazione</b>              | <b>5</b>  |
| <b>Art. 07 - Termini per le prestazioni</b>                            | <b>5</b>  |
| <b>Art. 08 - Accertamento delle attività svolte</b>                    | <b>6</b>  |
| <b>Art. 09 - Liquidazione e compensi</b>                               | <b>6</b>  |
| <b>Art. 10 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte</b>       | <b>7</b>  |
| <b>Art. 11 - Compensazioni</b>                                         | <b>7</b>  |
| <b>Art. 12 - Riduzione degli incentivi</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>Art. 13 - Utilizzo di quota parte del 20% del fondo</b>             | <b>8</b>  |
| <b>Art. 14 - Disposizione transitorie e entrata in vigore</b>          | <b>8</b>  |
| <b>Appendice – Misura dell’incentivo</b>                               | <b>10</b> |